



COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912 | Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - poliziale@comune.onifai.nu.it

POLIZIA MUNICIPALE

N. 2777 di Prot. Cat.....
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 28 giugno 2021

Ordinanza n. 09/21 Del 28/06/2021	ORDINANZA LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE ORDINARIE DEL TERRITORIO
--------------------------------------	---

All'Albo Pretorio
SEDE

Alla Prefettura
Tramite pec: protocollo.prefnu@pec.interno.it
08100 **NUORO**

AL Comando
Stazione Carabinieri
Tramite pec: tnu29855@pec.carabinieri.it
08020 **IRGOLI**

Al Comando
Stazione Forestale
Tramite pec: sforosei@pec.cfva.it

All'Ufficio
Polizia Locale
SEDE

All'Ufficio Tecnico
SEDE

Allegata alla presente s'invia copia dell'Ordinanza n. 9/21 del 28/06/2021 relativa all'oggetto, per provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza.

Con osservanza,

IL SINDACO
(Luca dr. Monne)





COMUNE DI ONIFAI

Provincia di Nuoro

Codice Fiscale: 80006610911 - P.I.V.A. 00475780912 | Tel. 0784/97418 - 97196 - Fax 0784/97278 - Cell. 3337756123 - poliziale@comune.onifai.nu.it

POLIZIA MUNICIPALE

N.di Prot. Cat.....
(Da citare nella risposta)

Onifai, il 28 giugno 2021

Ordinanza n. 09/21 Del 28/06/2021	ORDINANZA LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE STRADE ORDinarie DEL TERRITORIO
--------------------------------------	---

IL SINDACO

CONSIDERATO il susseguirsi di vibrante proteste di cittadini che lamentano la presenza di ostacoli alla libera circolazione di veicoli e pedoni in alcune strade ordinarie del territorio comunale.

CHE tali ostacoli si sono concretizzati, in un caso documentato, mediante l'installazione di un congegno atto ad ostruire il transito su una strada ad uso pubblico.

CHE il persistere o, peggio ancora, il proliferare di tali azioni può ingenerare vivo malcontento da parte dei cittadini fruitori del bene comune quali sono i terreni comunali soggetti all'uso civico.

CHE sussistono, pertanto, motivi di ordine pubblico, ma anche di sicurezza posto che la presenza di tali ingombri ostacolano oltre che il libero transito ordinario, anche quello dettato da possibili situazioni emergenziali quali il passaggio di mezzi di soccorso a persone, animali e cose in particolare vista l'imminente campagna antincendi.

VISTO il vigente Regolamento sull'utilizzo dei beni comunali ed in particolare gli artt. 2, 4, 32 e 34.

VISTO il vigente Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 ed il relativo Regolamento di esecuzione.

VISTO il D.Lgs. 22/01/1948 n. 66 e le successive modificazioni apportate con il D.L. n. 113/18

VISTO l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

ORDINA

- Il divieto a chiunque di predisporre ed installare congegni, depositare, occupare, abbandonare oggetti o ingombri di qualsiasi genere e specie in una qualsiasi strada ordinaria di questo territorio così come definita dagli artt. 2 e 3 del Codice della strada, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione.
- I trasgressori le disposizioni della presente ordinanza saranno soggetti all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. n. 267/2000.
- Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.
- In caso di inadempienza si provvederà d'ufficio con spese a totale carico del trasgressore secondo la procedura di cui all'art. 2 del R.D. 14/04/1910 n. 639.
- Restano salve ed impregiudicate le azioni di carattere penale connesse all'infrazione.
- A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge n. 241 del 7 Agosto 1990, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge n. n. 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/92, sempre nel termine di sessanta giorni, può essere proposto ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento approvato con D.P.R. n. 495/92.



IL SINDACO
(Luca dr. Monne)